IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

DISPOSIZIONE N. **110**

DI DATA: **14/12/2023**

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DELLE PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO X DESTINATO AD OSPITARE IL LABORATORIO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA (LAME) - CAMPUS DI BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK. CIG: ZEE3D9A021.**

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2023.12.18 13:15:16 +01'00'

☑ impegno 1724/2023

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO OPERE E IMPIANTI

RICHIAMATE:

- la disposizione del Direttore Generale n. 156 del 18/05/2023 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico-economia dei lavori di realizzazione del nuovo edificio X destinato ad ospitare il laboratorio di microscopia elettronica (LAME) - Campus diBasovizza di Area Science Parke il relativo quadro economico n°1 di importo complessivo pari a € 5.100.000,00;
- la disposizione del Direttore Generale n. 312 del 29/09/2023 con la quale veniva aggiudicata la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento ai sensi del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo edificio D destinato ad ospitare il laboratorio di microscopia elettronica (LAME) - Campus di Basovizza di AREA Science Park;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 207/2010, tra gli elaborati tecnici del progetto definitivo dell'opera sopracitata è prevista la redazione della relazione geologica, la quale deve essere predisposta sulla base di specifiche indagini geologiche e geotecniche da eseguirsi sull'area oggetto della futura costruzione;
- che, nel contratto di appalto per l'esecuzione dell'incarico di progettazione sopra riportato, i costi delle prove geologiche e geotecniche sono a carico della Stazione Appaltante;

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'esecuzione di dette prospezioni geognostiche al fine di approfondire le caratteristiche litostratigrafiche e geologiche dell'area oggetto della futura costruzione;

RICHIAMATI:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificata dal D.L. n. 52/2012, nella formulazione introdotta dalla Legge di conversione n. 94/296 e s.m.i. in merito all'obbligo delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MEPA per importi uguali o superiori ad € 5.000,00, IVA esclusa;
- l'art. 4 del D.L 29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, con cui si prevede che ai beni e ai servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione non si applicano le disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO:

- che a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto un preventivo di offerta ai seguenti soggetti risultati in possesso dei requisiti richiesti:

1. società Georicerche S.n.c., Strada per i Laghetti n. 9, Z.I. Ospo – 34015 Muggia (TS), C. F. e P. IVA 00859510323;
2. società SRV indagini geologiche S.r.l., Viale Marinelli n. 23, 33017 Tarcento (UD) ,C.F. e P. IVA 02531030308;

PRESO ATTO che il miglior preventivo è risultato essere quello proposto da SRV indagini geologiche S.r.l. che ha offerto un prezzo di € 8.400,00 IVA esclusa, pari ad € 10.248,00 IVA compresa, per le prospezioni in oggetto;

CONSIDERATO che il prezzo proposto da SRV indagini geologiche S.r.l. risulta essere congruo rispetto a quelli di mercato e che l'importo trova adeguata copertura all'interno del quadro economico;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto a SRV indagini geologiche S.r.l., alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le motivazione sopra esposte;
- di non richiedere la garanzia definitiva di cui dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 in considerazione del limitato ambito di intervento e numero di prestazioni da effettuare;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di € 10.248,00 IVA compresa , sul capitolo 602204 " RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI ED IMPIANTI", progetto 99166 "GESTIONE EDIFICI ISTITUZIONALI", che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, poiché il Dott. Geol. Umberto Stefanel non è statoprecedentemente affidatario di alcun incarico

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è ZEE3D9A021;
- che il Responsabile Unico del progetto per il presente procedimento è il sottoscritto Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, Gianni Cozzi;
- le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 99 e 100 del D. Lgs. 36/2023 in capo all'affidatario si sono concluse con esito positivo;

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 gennaio 2023, n. 2, con la quale è stata da ultimo operata la revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle competenze e responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;

- l'Ordine di Servizio di data 31 marzo 2023, n. 5 che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle strutture, sezioni e istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 30 maggio 2022, n. 123, è stato con cui è stata confermata al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Istituto Opere e Impianti (OPI) fino al 6 novembre 2023;
- la disposizione del Direttore Generale di data 26 luglio 2023, n. 250, relativa all'aggiornamento dell'assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto dell'Ente delegati a valere sul bilancio di previsione 2023;
- la disposizione del Direttore Generale di data 30 ottobre 2023, n. 344, con cui è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Istituto Opere e Impianti (OPI) fino al 6 novembre 2024;
- la disposizione del Direttore Generale di data 10 novembre 2023, n. 363, con oggetto "IV Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2023", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, all'affidamento delle prestazioni di indagine geognostica di cui all'oggettoalla SRV indagini geologiche S.r.l., alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le motivazione sopra esposte;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di € 10.248,00 IVA compresa, sul capitolo 602204 "RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI EDIFICI ED IMPIANTI", progetto 99166 "GESTIONE EDIFICI ISTITUZIONALI", che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese sono comprese nell'importo complessivo del quadro economico dell'opera approvato ed afferiscono ad attività di natura istituzionale dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'Istituto Opere e Impianti
Gianni Cozzi

GIANNI COZZI

Firmato digitalmente da GIANNI COZZI
Data: 2023.12.14 14:08:22 +01'00'

Allegati: schema di contratto

SCHEMA DI CONTRATTO
AFFIDAMENTO DELLE PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO X DESTINATO AD OSPITARE IL LABORATORIO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA (LAME) - CAMPUS DI BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK

CIG ZEE3D9A021
CUP J96J22000150005

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata da Gianni Cozzi, Direttore dell'Istituto Opere e Impianti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società **SRV Indagini Geologiche S.r.l.**, con sede legale in via Marinelli 23, 33017 – Tarcento (UD), iscritta al registro delle imprese di Pordenone-Udine in data 16/06/2008 al n. 02531030308, iscrizione Repertorio Economico Amministrativo n. UD-268292, C.F. e P.I. 02531030308, rappresentata dal sig. Massimo Valent, C.F. VLNMSM70L06L483S, in qualità di Amministratore Delegato.

Premessa 3
Art. 1 – Norme regolatrici 3
Art. 2 – Oggetto 4
Art. 3 – Durata del contratto 4
Art. 4 – Corrispettivo 4
Art. 5 –Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore 5
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Art. 7 - Clausola di riservatezza 6
Art. 8 – Garanzia definitiva 7
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 7
Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 7
Art. 11 – Recesso 8
Art. 12 – Recesso per giusta causa 8
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 8
Art. 14 – Subappalto 9
Art. 15 – Risoluzione per inadempimento 10
Art. 16 – Penali 11
Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione 11
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 11
Art. 19 – Responsabile unico del progetto 12
Art. 20 – Disposizioni anticorruzione 12
Art. 21 – Foro di competenza 12
Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione 12
Clausole vessatorie 13

Premessa

1. Con disposizione del Direttore del _____, n. ___ di data _____, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le prospezioni geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva dei lavori di realizzazione del nuovo edificio X destinato ad ospitare il laboratorio di microscopia elettronica (LAME) - Campus di Basovizza di Area Science Park alla società SRV Indagini Geologiche Srl (di seguito denominato Appaltatore);
2. l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 99 e 100 del Codice;
3. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione del preventivo;
4. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto il piano di indagini geognostiche funge da Disciplinare tecnico descrittivo (allegato P-01) ed il preventivo dell'Appaltatore di data 5 dicembre 2023 (allegato P-02).
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf;
d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2023 n. 4, sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf;
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza, contrasto o dubbi interpretativi, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.
6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.
7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per effettuare le prospezioni geognostiche compiute secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Disciplinare tecnico descrittivo.

8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto le prospezioni geognostiche propedeutiche alla progettazione definitiva dei lavori di realizzazione del nuovo edificio X destinato ad ospitare il laboratorio di microscopia elettronica (LAME) nel Campus di Basovizza, da effettuarsi in favore di Area Science Park.
2. La descrizione delle attività da svolgere è dettagliata nel documento allegato P-01 Disciplinare tecnico descrittivo.
3. L'Appaltatore dichiara, di aver esaminato la documentazione relativa all'appalto e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni richieste e di ritenere lo stesso effettuabile, il progetto adeguato e il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il contratto, che sarà attivo dalla data di sottoscrizione dello stesso, terminerà entro il 23 Dicembre 2023.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere le prestazioni e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alle prospezioni geognostiche indicate all'art. 2, viene fissato per un importo massimo di € 8'400,00 (euro ottomilaquattocento/00) IVA e cassa escluse, pari a € 10'657,92 (euro diecimilaseicentocinquantasette/92) IVA e contributi previdenziali compresi.
2. Detto importo verrà corrisposto in unica soluzione all'Appaltatore, su presentazione di apposita fattura al completamento della prestazione. L'importo sarà contabilizzato a misura sulla base delle prestazioni effettuate a cui verranno applicati i prezzi proposti nell'offerta (Allegato P-02).
3. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b)

della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
11. Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, formula richiesta all'Amministrazione di revisione dei prezzi. L'istruttoria è condotta dal Responsabile unico di progetto, in base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento, quali, ad esempio, le modifiche al contratto collettivo applicato al personale dipendente, le fatture pagate per l'acquisto di materiali o le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti che attestano variazioni di prezzi, le bollette per utenze energetiche. L'incidenza delle variazioni giustificate rispetto ai prezzi praticati dovrà essere dimostrata dall'Appaltatore, sulla base delle ripartizioni percentuali dichiarate in fase di verifica di congruità, se disponibile (es. incidenza dei costi generali, del costo di personale, ecc.). Qualora disponibili, si tiene conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC e degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.
12. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
13. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
14. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. IT10A0548463880000001000491 intestato a "SRV Indagini Geologiche srl" presso CIVIBANK Agenzia di Gemona del Friuli sul quale è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute la Ditta "SRV Indagini Geologiche srl" Partita IVA 02531030308, Legale Rappresentante Dott. Massimo Valent, con esclusione di responsabilità per Area da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 5 –Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del

contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
8. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio/fornitura in base a specifica richiesta dell'Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tale servizio/fornitura sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
10. Le attività in oggetto non determinano l'obbligo di redazione del DUVRI, trattandosi di attività di durata inferiore a quello previsto dall'art. 26, comma 3bis del T.U. 81/2008.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
12. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
13. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
14. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7 - Clausola di riservatezza
1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento della prestazione, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del contrato.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti

gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
5. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
8. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. Non si richiede la garanzia definitiva di cui dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 in considerazione del limitato ambito di intervento e del numero di lavorazioni da effettuare per l'opera in oggetto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata i **codici CIG (Codice Identificativo Gara) n. ZEE3D9A021 e CUP n. J96J22000150005,** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a

trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 11 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad all'Amministrazione.

3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 12 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio/fornitura, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché

dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 – Subappalto
1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: indagini geofisiche.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Per le prestazioni rese in subappalto, Area Science Park provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall' art. 119, comma 11, del Codice.
4. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad Area Science Park, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
5. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Area Science Park sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Area Science Park o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
7. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
8. L'Appaltatore deposita presso Area Science Park il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
10. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.
11. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Area Science Park non autorizzerà il subappalto.
12. In caso di non completezza dei documenti presentati, Area Science Park procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
13. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
14. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 119 del Codice.
15. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad Area Science Park, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-

contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio/fornitura affidati.

16. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad Area Science Park le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
17. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Area Science Park, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 119 del Codice.
18. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
19. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area Science Park inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
20. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
21. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
22. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Area Science Park può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
23. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 98 e 99 del Codice.
24. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 15 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore a 30 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori,

accertato dagli enti competenti;

d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dele attività previste dal presente contratto rispetto al termine oggetto di cui all'art. 3, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile unico di progetto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata esecuzione della prestazione a causa di sciopero aziendale.

Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione

1. Con atto formale Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Capitolato tecnico prestazionale, nonché dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 19 – Responsabile unico del progetto

1. il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Gianni Cozzi, Direttore dell'Istituto Opere e impianti dell'Amministrazione.

2. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 20 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 21 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 3 – Durata del contratto
Art. 4 – Corrispettivo
Art. 5 – Garanzie, obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 7 – Clausola di riservatezza
Art. 8 – Garanzia definitiva
Art. 11 – Recesso
Art. 12 – Recesso per giusta causa
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 14 – Subappalto
Art. 15 – Risoluzione per inadempimento
Art. 16 – Penali
Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 21 – Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- ALLEGATO P-01 – DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO
- ALLEGATO P-02 – PREVENTIVO DI SPESA

DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO

Oggetto: *AFFIDAMENTO DELLE PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO X DESTINATO AD OSPITARE IL LABORATORIO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA (LAME) - CAMPUS DI BASOVIZZA DI AREA SCIENCE PARK.* **– Piano di indagini geognostiche**

In riferimento al Progetto di realizzazione del Nuovo Edificio X destinato ad ospitare il Laboratorio di Microscopia Elettronica (LAME) presso il Campus di Basovizza, Area Science Park, visti gli elaborati allegati alla documentazione di gara (Relazione Geologica, Anno 2001-2006), viste le caratteristiche costruttive del Nuovo Edificio e la presenza di una dolina nei pressi del sito, si rende necessario un approfondimento delle caratteristiche litostratigrafiche e geologiche dell' area al fine di scongiurare la presenza di cavità carsiche e/o zone caratterizzate da fenomenologie collegate alla dolina (zone fratturate con pozzi, inghiottitoi, cavità di crollo etc.) che potrebbero compromettere la realizzazione dell' opera.

A tal proposito si prescrivono le seguenti attività di indagine:

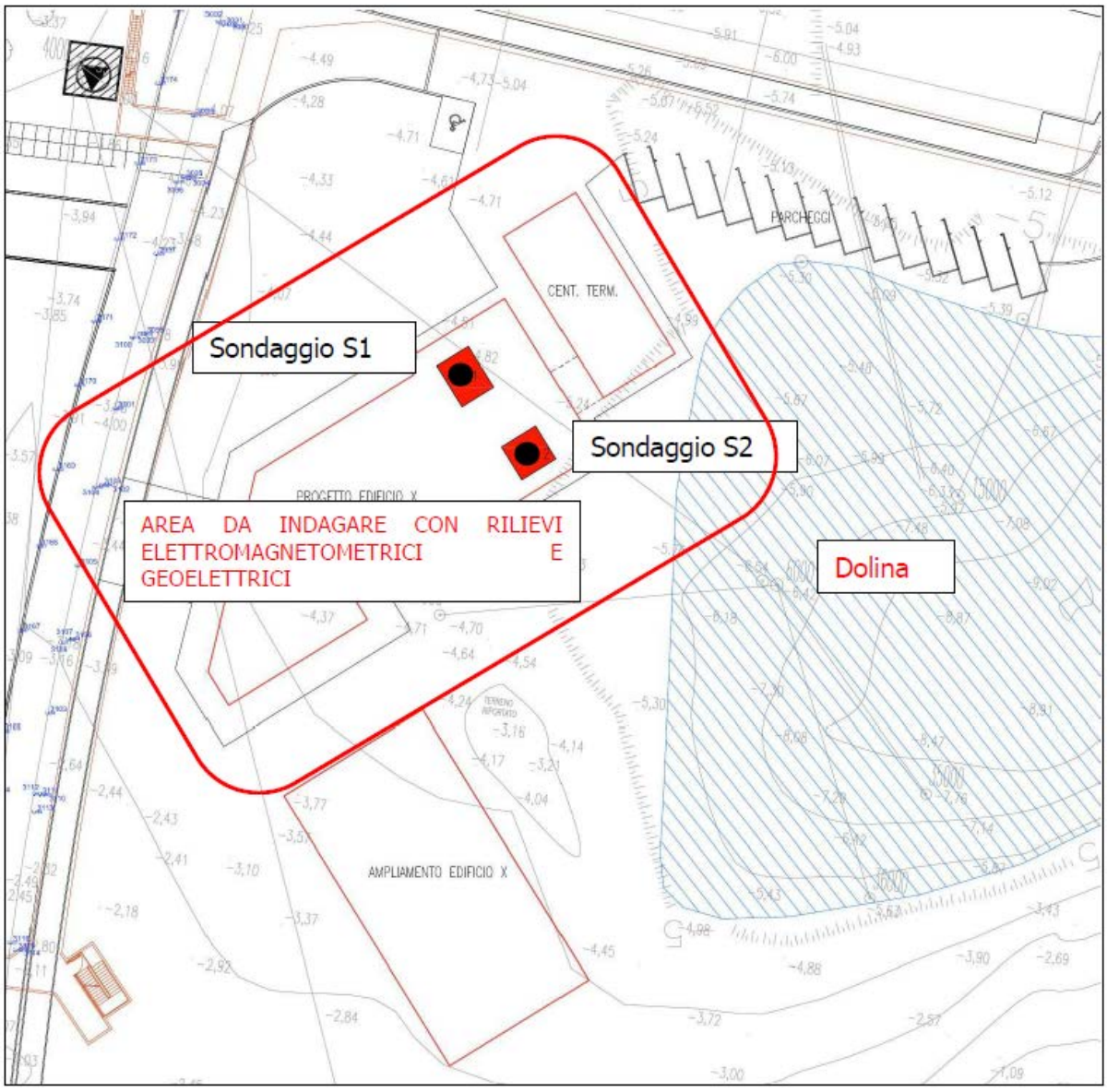
1) Indagine Geofisica preliminare:

a) Rilievo Elettromagnetometrico di superficie per individuazione, nell' area di realizzazione del Nuovo Edificio, di eventuali anomalie elettromagnetometriche collegate alla presenza di cavità di dissoluzione e/o zone particolarmente fratturate e/o alterate (zone fratturate con possibili accumuli di "Terra rossa", vuoti etc.);

b) Profili geoelettrici (Wenner) longitudinali (minimo 4) e trasversali (minimo 6) con restituzione tomografica per meglio evidenziare e discriminare le eventuali anomalie evidenziate con il rilievo elettromagnetometrico.

2) Indagine Geomeccanica:

a) Esecuzione di n° 2 carotaggi spinti sino ad intercettare il substrato roccioso integro (L=5-6 metri) in corrispondenza dei plinti di fondazione del basamento delle apparecchiature di microscopia elettronica (Microscopi) – Area TEM1 e TEM2.


Sondaggio S1
Sondaggio S2
AREA DA INDAGARE CON RILIEVI ELETTROMAGNETOMETRICI E GEOELETTRICI
Dolina
CENT. TERM.
PARCHEGGI
AMPLIAMENTO EDIFICIO X

Tarcento, li 05 Dicembre 2023

Spettabile: **"Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste Area Science Park"**
Padriciano 99
34149 Trieste
(Trieste).

Alla cortese attenzione Mattia Buffin.

E per conoscenza:

Spettabile: **"ARCHEST S.r.L."**
Via Giustinian n° 31
Palmanova
(Udine).

Alla cortese attenzione Fabio Mazzero.

OFFERTA N° 122-23_REV00
PER ESECUZIONE INDAGINE ELETTROMAGNETOMETRICA E GEOELETTRICA (PER VERIFICA PRESENZA DI CAVITÀ CARSICHE) E PER ESECUZIONE DI SONDAGGI MECCANICI IN CORRISPONDENZA DELLE OPERE DI FONDAZIONE DELLE STRUTTURE TECNOLOGICHE PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVO EDIFCIO MICROSCOPIA.

Facciamo seguito alla Vs. cortese richiesta tramite il Dott. Umberto Stefanel per trasmetterVi offerta tecnico – economica per l' esecuzione di indagine geofisica e geotecnica per il Progetto realizzazione Nuovo Edificio Microscopia Elettronica a Padriciano (TS).

Essendo stata l' area oggetto di intervento prossima ad una dolina carsica andrà verificata la presenza di eventuali cavità carsiche e/o zone di intensa fratturazione dell' ammasso roccioso.

A tal fine si propone l' esecuzione di una indagine Elettromagnetometrica ad induzione (EM) mediante Elettromagnetometro multifrequenza collegato ad GPS integrato per la mappatura finale delle anomalie

SRV INDAGINI GEOLOGICHE s.r.l.
Sede Legale: Viale Marinelli n° 23
33017 TARCENTO (UD)
Sede Operativa: Via dell'Unione Europea, 16
33017 TARCENTO (UD) – ITALIA

Telefono e Fax: 0432/783472
www.indaginigeologiche.it
C.F./P.IVA: 02531030308 - R.E.A.: UD 268292
Cap. Sociale Euro 20.000,00 – i.v.

del sottosuolo; il rilievo mediante elettromagnetometro verrà integrato da un rilievo con sezioni geoelettriche tomografiche in corrispondenza delle aree di anomalia elettromagnetometriche.
Per la definizione delle caratteristiche geomeccaniche n corrispondenza delle fondazioni dei moduli TEM saranno eseguiti n° 2 carotaggi sino ad intercettare la roccia calcarea integra.

ELENCO PREZZI				
N°	**Descrizione**	**Unità di misura**	**Costo unitario**	**Totale**
Quadro A: Indagine Geofisica				
A1	Trasferimento attrezzature geofisiche e del personale specializzato per rilievi geofisici (rilievi elettromagnetometrici, sismici):	Prezzo Forfettario	€ 450,00 × n° 1	€ 450,00 +
A2	Esecuzione di indagine con Elettromagnetometro (FDEM) con misura del campo elettromagnetico indotto nel terreno tramite antenna multifrequenza con posizionatore GPS in correzione RTK, con restituzione dei dati sotto forma di mappe tematiche riguardante sia la componente in fase del segnale (particolarmente sensibile a fori conduttori come corpi metallici) che la conducibilità elettrica, a varie profondità dal piano campagna locale.	Prezzo Forfettario	€ 1.600,00 × n° 1	€ 1.600,00 +
A3	Esecuzione di n° 3 trasversali + n° 6 longitudinali profili geoelettrici per verifica dimensioni ed estensione delle cavità e/o delle anomalie riscontrate mediante rilievo elettromagnetometrico, con elaborazione tomografica:	Cadaun profilo	€ 450,00 × n° 9	€ 4.050,00 +
Quadro B: Sondaggi meccanici				
B1	Approntamento attrezzatura di perforazione a rotazione AUTOCARRATA per sondaggi, compreso il carico e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno ed il viaggio del personale specializzato:	Prezzo Forfettario	€ 900,00 × n° 1	€ 900,00 +
B2	Installazione dell'attrezzatura di perforazione autocarrata e/o cingolata in corrispondenza di ogni postazione di lavoro, reso accessibile, compresi gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e quant' altro occorra per dare al posizionamento un buon assetto di lavoro, incluso perimetrazione di sicurezza. Restano esclusi: permessi di accesso e stazionamento attrezzatura; formazione di	Cadauna postazione	€ 150,00 × n° 2	€ 300,00 +

SRV INDAGINI GEOLOGICHE s.r.l.
Sede Legale: Viale Marinelli n° 23
33017 TARCENTO (UD)
Sede Operativa: Via dell'Unione Europea, 16
33017 TARCENTO (UD) – ITALIA
Telefono e Fax: 0432/783472
www.indaginigeologiche.it
C.F./P.IVA: 02531030308 - R.E.A.: UD 268292
Cap. Sociale Euro 20.000,00 – i.v.

	piste e/o piazzole; individuazione sottoservizi.			
B3	Carotaggio in terreni di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia e trovanti che richiedono l'impiego di corone diamantate, con carotiere diametro 127-101 mm, compreso il rivestimento provvisorio del foro a seguire le operazioni di campionamento.	Al metro	€ 75,00 × n° 10	€ 750,00 +
B4	Sovrapprezzo alla voce A3 per carotaggio in roccia – trovanti con carotiere doppio e corona diamantata:	Al metro	€ 35,00 × n° 8	€ 280,00 +
B5	Fornitura di cassette porta campioni in PVC rigido (atte a contenere 5 metri carotaggio):	Cadauna	€ 35,00 × n° 2	€ 70,00 =
TOTALE (IVA 22% Esclusa)				**€ 8.400,00**

Avvertenze:

- Il Cantiere in oggetto è stato valutato come STANDARD ovvero senza particolari problematiche legate all' accessibilità ed al raggiungimento dell' area, priva di ostacoli di qualsiasi natura che potrebbero compromettere o rendere pericolose le lavorazioni.
- Non sono compresi nella presente Offerta i costi derivanti da eventuali oneri di autorizzazione all' accesso o stazionamento, rottura ed occupazione suolo pubblico / demaniale e/o privato ovvero oneri per occupazione temporanee e rotture di suolo privato.
- Non sono compresi nella presente Offerta oneri per il trasporto, il trattamento e/o lo smaltimento terreni di risulta e delle cassette catalogatrici in legno o PVC a scomparti, delle acque e/o fluidi di perforazione e lavorazione.
- La contabilità finale sarà eseguita a consuntivo a fine lavori sulla base del computo reale delle lavorazioni effettivamente eseguite sotto il controllo della Committenza.
- Nel caso si rendessero necessari, nel corso dell'indagine e/o delle lavorazioni programmate, eventuali lavori aggiuntivi, questi saranno compensati concordando nuovi prezzi se non inclusi tra quelli in elenco.
- Costo orario aggiuntivo manodopera per lavorazioni richieste € 50,00/h.
- Fermo macchina per cause non dipendenti dall' Impresa: € 200,00/h.
- Eventuale predisposizione documentazione da concordare.

Oneri a carico della Committenza:

- Permessi per l' accesso e l' esecuzione del Cantiere e comunque tutte le autorizzazioni di legge necessarie presso Enti, Autorità, Privati etc.
- Segnalazione, ricerca e ubicazione precisa sotto-servizi ed oneri conseguenti ad eventuali danneggiamenti dovuti ad una errata ubicazione degli stessi.
- Eventuale attività di movimento terra.
- Rimozione ostacoli che ostruiscono le vie di accesso o le piazzole di lavoro.
- Punto prelievo acqua necessaria alla perforazione (idrante, canale etc.); in assenza di punto di approvvigionamento idrico nelle vicinanze dell' area di indagine si prevede un compenso giornaliero di Euro 200,00 per utilizzo di cisterna per trasporto acqua.
- IVA di Legge.

Validità dell' Offerta:

60 giorni dalla data emissione.

SRV INDAGINI GEOLOGICHE s.r.l.
Sede Legale: Viale Marinelli n° 23
33017 TARCENTO (UD)
Sede Operativa: Via dell'Unione Europea, 16
33017 TARCENTO (UD) – ITALIA

Telefono e Fax: 0432/783472
www.indaginigeologiche.it
C.F./P.IVA: 02531030308 - R.E.A.: UD 268292
Cap. Sociale Euro 20.000,00 – i.v.

Disponibilità inizio cantiere:
Indagine Geofisica 18-19 Dicembre 2023.

Modalità di Fatturazione e Pagamento:
Pagamento 30 giorni data fattura.

In caso di Vs. gradimento della presente Offerta Tecnico Economica ed accettazione si prega di sottoscrivere la presente offerta e compilare la Conferma d' Ordine Offerta fornendo i dati sotto indicati.

La documentazione sottoscritta, compilata e restituita costituisce documentazione di Contratto.

Per qualsiasi controversia relativa o derivante dalla conclusione, interpretazione, validità, esecuzione, interruzione o risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Informativa D.Lvo n. 196 del 30/06/2003.
Il trattamento dei dati che riguardano la Vs. Ditta/Società viene svolto nell' ambito della banca dati di "SRV Indagini geologiche S.r.l." nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità gestionali, statistiche, promozionali e commerciali dei ns. servizi come puntualmente descritto nell'art. 13 del D.Lvo n. 196/2003.
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla presente Offerta, ci è grato l' incontro per porgere

DISTINTI SALUTI

SRV
INDAGINI GEOLOGICHE SRL
Viale G. Marinelli 23
33017 TARCENTO (UD)
P. IVA 02531030308 - R.E.A.: UD 268292
SDI: USAL8PV

SRV INDAGINI GEOLOGICHE s.r.l.
Sede Legale: Viale Marinelli n° 23
33017 TARCENTO (UD)
Sede Operativa: Via dell'Unione Europea, 16
33017 TARCENTO (UD) – ITALIA

Telefono e Fax: 0432/783472
www.indaginigeologiche.it
C.F./P.IVA: 02531030308 - R.E.A.: UD 268292
Cap. Sociale Euro 20.000,00 – i.v.